

# Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

### Art. 2            Sterilizzazione

<sup>1</sup> La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.

<sup>2</sup> Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

<sup>3</sup> La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

## Sezione 2: Condizioni e procedura

### Art. 3            Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l'articolo 7.

RU 2005 2499

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 5483

<sup>3</sup> FF 2003 5525

**Art. 4** Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

**Art. 5** Sterilizzazione di persone capaci di discernimento

<sup>1</sup> La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.

<sup>2</sup> Chi opera l'intervento deve annotare nell'anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell'interessato.

**Art. 6** Sterilizzazione di persone sotto curatela generale<sup>4</sup>

<sup>1</sup> La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.<sup>5</sup> Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.

<sup>2</sup> Chi opera l'intervento deve:

- a. annotare nell'anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell'interessato; e
- b. chiedere previamente il consenso dell'autorità di protezione degli adulti<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione degli adulti<sup>7</sup> chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell'interessato e se del caso acconsente all'intervento.

**Art. 7** Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.

<sup>2</sup> Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:

- a. è nell'interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

<sup>6</sup> Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

<sup>7</sup> Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;
- c. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
- d. la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;
- e. non vi è alcuna probabilità che l'interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;
- f. si opta per il tipo d'intervento che offre all'interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e
- g. l'autorità di protezione degli adulti ha dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 8.

**Art. 8** Consenso dell'autorità di protezione degli adulti<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Su richiesta dell'interessato o di una persona che gli è vicina, l'autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Prima di decidere, l'autorità di protezione degli adulti prende le seguenti misure:

- a. sente in seduta plenaria l'interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;
- b. fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell'interessato;
- c. chiede una perizia a un medico psichiatrico sull'incapacità di discernimento dell'interessato e sulla durata di questa incapacità.

**Art. 9<sup>10</sup>** Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità di protezione degli adulti

L'interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell'autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

**Art. 10** Rapporto

<sup>1</sup> Chi ha praticato un intervento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all'autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.

<sup>2</sup> Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l'intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all'ufficio da questo designato.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l'identificazione delle persone.

**Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore****Art. 11**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2005<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

<sup>12</sup> Dec. presidenziale del 9 giu. 2005.